DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI AICHI DEL 2005 E ALLA CANDIDATURA DELLA CITTA' DI TRIESTE PER L'ESPOSIZIONE RICONOSCIUTA 2008

Art. 1

Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005

E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgera' ad Aichi dal 25 marzo al 25 settembre 2005 (Expo 2005). Per le finalita' previste dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 243.980 per l'anno 2003, di euro 5.082.940 per l'anno 2004 e di euro 6.146.440 per l'anno 2005.

Versione in vigore dal 15 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della citta' di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008
Estremi	Legge 24 dicembre 2003, n. 360
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-alla-partecipazione-italiana-all-esposizione-2003/art-1-partecipazione-italiana-all-esposizione-universale-di-aichi-del-2005

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it